



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2012, proposto da:

IMPRESA INDIVIDUALE AMSICORA MICHELANGELO in Proprio e quale Mandataria ATI con DUE EFFE COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Antonello Rossi e Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Andrea Galassi N. 2;

contro

COMUNE DI OROTELLI, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Mereu, con domicilio eletto presso avv. Massimo Massa in Cagliari, piazza del Carmine N.22;

nei confronti di

FELCO COSTRUZIONI GENERALI Srl, aggiudicataria e anche ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Baldi, con domicilio eletto presso avv. Fabrizio Montaldo in Cagliari, corso Vittorio Emanuele N.1;

per l'annullamento

- della nota prot. 1794 del 10.5.2012, emessa dal Comune di Orotelli, con la quale ha comunicato alla ricorrente l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, in favore della controinteressata, per i lavori di "realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio al fine di realizzare alloggi per la locazione a canone moderato";
- delle determinazioni n. 152 del 10.5.2012 (aggiudicazione definitiva) e n. 143 dell'8.5.2012 (approvazione verbali e aggiudicazione provvisoria alla controinteressata);
- dei verbali di gara nn.1 e 2 del 27.3.2012 e n.3 del 23.4.2012, in particolare nella parte in cui escludono la ricorrente per aver conseguito un punteggio, per offerta tecnica, inferiore alla soglia minima (solo 28 punti, rispetto ai 35 fissati come requisito minimo per poter procedere alla valutazione dell'offerta economica)
- ove occorra del bando di gara del 7/2/2012, del disciplinare di gara, dell'elenco prezzi del progetto esecutivo nonché l'analisi dei prezzi e il computo metrico estimativo redatti dalla stazione appaltante;
- di ogni altro atto che degli stessi sia presupposto, prodromico, consequenziale o, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orotelli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Felco Costruzioni Generali Srl,

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avvocati Rossi e Mereu;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha partecipato alla gara (procedura negoziata) indetta dal comune di Orotelli per la realizzazione dei lavori "di interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente inutilizzato, al fine di realizzare alloggi per la locazione a canone moderato", con una base d'asta prevista in € 955.000, soggetti a ribasso (più 15.000 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza).

La ricorrente è stata, in corso di procedura, esclusa dalla stazione appaltante per non aver raggiunto, nella proposta tecnica, la soglia minima qualitativa di 35 punti (su 70), come stabilita dal disciplinare (punto B e punto 6 C).

Il punteggio complessivamente attribuibile era di 100, così suddiviso:

-70 punti per l'offerta tecnica;

-20 punti per l'offerta economica;

-10 punti per la riduzione del tempo utile di esecuzione lavori.

Il bando fissava, all'articolo 4, i <criteri> di valutazione dell'offerta tecnica, individuandoli in 4 parametri:

1) sostenibilità edilizia (max 25 punti);

2) capacità prestazionale (max 25 punti);

3) qualità morfologica (max 15 punti);

4) servizi aggiuntivi (max 5 punti),

definendo, per ciascuno di essi, gli elementi specificamente valutabili.

L'aggiudicazione avveniva in favore dell'altra partecipante, odierna controinteressata.

Con ricorso consegnato per la notifica il 25.5.2012 e depositato il 6/6 la ricorrente esclusa ha impugnato tutti gli atti di gara, formulando le seguenti censure:

1) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97 della costituzione e degli articoli 2 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006 - eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta – "mancata motivazione dei punteggi" attribuiti per l'offerta tecnica - insufficienza della griglia dei 4 criteri individuati dalla Lex specialis per la valutazione del progetto – mancata motivazione del punteggio assegnato dalla Commissione;

2) individuazione di un "prezzo base", indicato dal bando, ritenuto incongruo, erroneo ed insufficiente - inadeguatezza del corrispettivo- impossibilità di formulare concrete proposte migliorative - l'elenco prezzi predisposto dalla stazione appaltante si discosta dall'ultimo prezzario regionale (anno 2009) dei lavori pubblici della Regione Sardegna - numerose "voci lavori" sono state indicate e quantificate in elenco prezzi con palese contrasto con i prezzi regionali (con ribassi anche del 70%) – con l' applicazione del prezzario regionale la base d'appalto aumenterebbe di € 153.479, come da quadro comparativo depositato in giudizio sub n. 17;

3) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97 della costituzione e degli articoli 2, 83, 86 comma 3, 87, e 89 del decreto legislativo 163/2006 - eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta - mancato avvio della fase di controllo sull'anomalia dell'offerta presentata dal aggiudicatario - il sospetto lo dell'anomalia avrebbe dovuto emergere dall'avvenuta presentazione di un'offerta tecnica con soluzioni migliorative di gran lunga inferiore ai prezzi di mercato.

Si è costituito in giudizio il comune, sostenendo, con ampie memorie, la piena legittimità dell'operato della Commissione, fornendo anche dati ed elementi tecnici in relazione ai prezzari utilizzati.

Alla Camera di consiglio del 20.6.2012 la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 196 con la seguente motivazione:

“Ritenuto insussistente il fumus, tenuto conto che i criteri, per la valutazione dell'offerta tecnica sono stati ben espliciti nel Disciplinare di gara (punto B, pag. 5);

considerato che l'aggiudicataria ha potuto offrire un ribasso del 2% sui prezzi posti a base di gara;

ritenuto che la differenza di punteggio fra le 2 partecipanti si concentra soprattutto in relazione alla seconda e terza voce (“capacità prestazionale” e “qualità morfologica”), dove le differenze raggiungono quasi 20 punti;

ritenuto che il mancato raggiungimento della soglia minima di 35 per l'offerta tecnica (dove la ricorrente ha ottenuto 28) non poteva comunque essere condizionata dalla quarta voce (“servizi aggiuntivi”, per la quale la ricorrente ha ottenuto solo 1,67 punti, a fronte dei 5 disponibili);

rilevato che la valutazione compiuta dai 3 commissari per la seconda e terza voce, per l'offerta/proposta della ricorrente è sostanzialmente omogenea (cfr. prospetto di pag. 2 del verbale n. 2 del 27.3.2012);

ritenuto che il mancato raggiungimento della soglia minima (per l'offerta tecnica) prescinde dall'elemento economico”.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3188 della V sezione del 1/8/2012 ha accolto l'appello cautelare dell'impresa ricorrente ai soli fini della fissazione della causa nel merito.

L'aggiudicataria nel frattempo notificava il 22.6.2012 ricorso incidentale (depositato il 27/6), sollevando le seguenti censure:

A) violazione di legge (articolo 63 del d.p.r. 207 del 2010 ex articolo 4 del d.p.r. n. 34/2000; articoli 40, comma 3, lettera a), 46 comma 1 bis, 49, comma 10, 118 del decreto legislativo 163/2006) - eccesso di potere per carenza di istruttoria; falso presupposto; disparità di trattamento;

B) violazione di legge: art. 49 del decreto legislativo 163/2006; srt. 2 comma 4 163/2006 in combinato disposto con gli articoli 1346 e 1418 del codice civile; articolo 88 del d.p.r. 207/2010 - eccesso di potere: carenza di istruttoria, violazione della par condicio.

La difesa della controinteressata ha inoltre eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse ed ha comunque chiesto il rigetto del ricorso principale.

La difesa della ricorrente a controdedotto, con memoria, le contestazioni formulate con ricorso incidentale.

All'udienza del 14 novembre 2012 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

RICORSO PRINCIPALE

Si può prescindere dall'esaminare le questioni di rito eccepite da controparte essendo infondate le 3 censure formulate con il ricorso principale.

I) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: i 4 criteri per la valutazione dei progetti sono stati individuati nel Disciplinare di gara, con suddivisione dei 70 punti disponibili in quattro categorie:

1) sostenibilità edilizia (max 25 punti);

2) capacità prestazionale (max 25 punti);

3) qualità morfologica (max 15 punti);

4) servizi aggiuntivi (max 5 punti).

I criteri, per la valutazione dell'offerta tecnica sono stati espliciti nel Disciplinare di gara (punto B, pag. 5), e sulla base di questi la Commissione, composta da tre membri, ha compiuto la propria valutazione tecnica, assegnando -

per ciascuna voce- il punteggio ritenuto appropriato e congruo.

Ciascun membro della commissione ha esercitato in autonomia il proprio giudizio, attribuendo per ogni criterio il correlato punteggio (nell'ambito del ventaglio fra 0 e 1 –coefficiente-). Successivamente è stata calcolata la media, con assegnazione del punteggio finale spettante.

La ricorrente ha conseguito punti: 28 (14,67 + 7,92 + 3,75 + 1,67);

La controinteressata aggiudicataria ha conseguito punti: 48 (15,33 + 17,08 + 12,25 + 3,33).

La differenza di punteggio (20 punti) fra le due proposte tecniche presentate dalle 2 partecipanti si concentra soprattutto in riferimento alla 2^a e 3^a voce dei criteri individuati dal bando.

Sono infatti le voci “capacità prestazionale” e “qualità morfologica” quelle che hanno pesato maggiormente nel divario di valutazione (criteri per i quali erano, rispettivamente, disponibili 25 e 15 punti).

Il prospetto di pag. 2 del verbale n. 2 del 27.3.2012 evidenzia come la valutazione compiuta dai 3 commissari del progetto della ricorrente per la seconda e terza voce sia stata sostanzialmente <omogenea> :

0,30 0,30 0,35 (con una media di 0,32) per la “capacità prestazionale”;

0,25 0,25 0,25 (con una media di 0,25) per la “qualità morfologica”,

con l'attribuzione di punti 7,92 per la seconda voce, e di 3,75 per la terza voce, in favore della ricorrente.

L'aggiudicataria otteneva invece i punteggi di 17,08 per la seconda voce (0,50-0,85-0,70, con una media attribuita di 0,68) e di 12,25 per la terza voce (0,65-0,90-0,90 con una media attribuita di 0,82).

In sintesi si riscontra, per queste voci, sostanziale omogeneità della valutazione del progetto della ricorrente.

Mentre una certa differenziazione si rileva nel giudizio espresso in favore dell' aggiudicataria (0,65 0,90 0,90; 0,50-0,85-0,70).

In base a tali valutazioni (coefficienti) sono stati attribuiti:

per la “qualità morfologica”: 3,75 alla ricorrente e 12,25 alla controinteressata;

per la “capacità prestazionale”: 7,92 alla ricorrente e 17,08 alla controinteressata

La valutazione compiuta dalla commissione (per queste due voci) evidenzia una consistente differenza (fra le due proposte tecniche) di 17,66 punti.

Invece per le altre due voci, la prima è la quarta, le diversità sono minime (15,33 contro 14,67 e 3,33 contro 1,67).

Il mancato raggiungimento della soglia minima di 35 per l'offerta tecnica da parte della ricorrente (avendo il suo progetto ottenuto solo 28 punti) deriva dunque principalmente dal giudizio/valutazione fornito dai componenti della commissione in relazione ai due criteri prescritti dal bando "capacità prestazionale" e "qualità morfologica".

Come è noto la Commissione non può individuare “nuovi e ulteriori sottocriteri” rispetto a quelli predisposti dalla stazione appaltante, posto che tutti partecipanti debbono essere nella condizione di poter conoscere preventivamente i parametri in base ai quali il giudizio tecnico verrà espresso.

Tant'è vero che il legislatore ha dovuto espungere dall'ordinamento la disposizione che consentiva la definizione di criteri da parte della Commissione.

Infatti la disposizione che consentiva alla commissione giudicatrice di “fissare, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando” è stata espressamente soppressa dal correttivo del 2008 (lettera u) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, proprio per evitare sostanziali modifiche nei pesi “precostituiti”.

L'art. 83 comma 4 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, là dove prevede che sia il bando di gara ad attribuire ad ogni criterio o sub-criterio di valutazione dell'offerta uno specifico peso o punteggio, è rivolto ad eliminare ogni spazio di apprezzamento arbitrario da parte della Commissione, la quale, in assenza della predeterminazione dei parametri

e del loro peso, potrebbe ritenere preponderante un aspetto tecnico rispetto ad un altro (sia con la fissazione ex novo di sub-criteri non previsti dal bando sia con l'attribuzione di un peso piuttosto che un altro ai sub-criteri predeterminati con omissione della relativa ponderazione), sostituendosi all'Amministrazione nella scelta del peso da attribuirsi ai precostituiti parametri di valutazione (cfr. C.S. Sez. III n. 1428 del 14 marzo 2012).

La diversa problematica della “motivazione del punteggio” è oggetto di dibattito da parte della giurisprudenza, che nei casi di ampia forbice nelle categorie di punteggio richiede, in taluni casi, uno sforzo motivazionale per esternare le ragioni della premialità tra le varie proposte esaminate.

Tra le recenti a favore della tesi del ricorrente (necessità di una motivazione oltre al punteggio numerico) si rinviene la decisione del C.S. Sez. VI n. 1332 dell' 8 marzo 2012.

Ma la tematica è strettamente connessa all'esistenza o meno di parametri dettagliati di riferimento.

Non può dunque sostenersi la generalizzazione di principi, ma occorre procedere l'esame dello specifico contesto con verifica delle peculiari situazioni proprie di ogni gara.

Nel caso di specie il Collegio le due proposte sono state valutate in modo estremamente differenziato (specie per le due voci/categorie sopra menzionate).

E tutti gli “elementi” che sarebbero stati presi in considerazione nell'ambito delle diverse categorie sono state ben esplicitati dal Disciplinare (a pag. 5) punto B, con la descrizione dei profili di rilievo e degli aspetti meritevoli di particolare considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La Commissione, in questo specifico contesto, non aveva l'onere di aggiungere elementi motivazionali al giudizio numerico espresso (dai 3 Commissari, con coefficienti da 0 a 1).

L'attribuzione di un punteggio (28) decisamente inferiore alla soglia numerica minima (di 35) , fornito con un giudizio sostanzialmente omogeneo, implicava un giudizio decisamente scarso, soprattutto per 2 delle 4 voci rilevanti e prese in considerazione.

La valutazione delle caratteristiche progettuali e della funzionalità delle strutture costituisce l'essenza del giudizio che i commissari debbono esprimere (allo stesso modo come si esprime la commissione di concorso nella valutazione delle prove dei candidati, sulla base dei criteri predeterminati).

Il punteggio numerico, nell'uno come nell'altro caso, implica in sintesi il giudizio di meritevolezza (o meno) a cui la Commissione perviene in ordine alle proposte compiute, nei singoli aspetti.

Il giudizio (collegiale) è:

- espressione di professionalità distinte (nel caso in esame 2 ingegneri e 1 architetto)
- esprime valutazioni tecniche coinvolgenti una pluralità di aspetti , indicati in bando;
- raccoglie la volontà espressa da un organo collegiale, a seguito di un'analisi parametrata a criteri ben definiti.

Il bando ha individuato 4 tipologie di criteri , aventi pesi differenziati, nell'ambito dei quali avrebbero assunto “peso” una serie di elementi peculiari della progettazione/lavori (senza definire “ulteriori sub-criteri” di punteggio)

Il Comma 5° dell'art. 83 del Codice contratti stabilisce che :

“Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa”.

Nel caso di specie è stato previsto dal bando il “metodo aggregativo-compensatore” (cfr. disciplinare punto 6 lett. “A” e “C”, pagg. 8 e 9), mediante l'applicazione della formula riportata nel disciplinare di gara, dove i coefficienti sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa con il metodo della “media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”, in quanto il numero delle offerte ricevute era inferiore a tre (altrimenti sarebbe stato necessario il “confronto a coppie”).

In sede regolamentare (DPR 207/2010, allegato I, specifico per la progettazione) è stato disciplinato dettagliatamente il metodo aggregativo-compensatore, precisando che:

-“Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l’applicazione del metodo del «confronto a coppie», nel caso le offerte da valutare siano inferiori a 3, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4” (così ultimo periodo della lett. a);

-ed il punto 4 prevede proprio “la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”.

Ed il concetto di “discrezionalità” nell’ambito della valutazione di una progettazione/esecuzione lavori, da parte di ingegneri ed architetti, implica lo sviluppo di una analisi tecnica complessiva, correlata agli elementi di natura “qualitativa” indicati nel bando.

E ciò senza la possibilità (per la Commissione) di individuare ulteriori “sub-criteri”.

In sostanza i parametri di riferimento valutati (che costituiscono la base di riferimento del punteggio attribuito, e quindi la sua motivazione) sono stati:

*incremento del risparmio energetico, solare attivo e passivo, compatibilità ambientale, componenti edilizi, salubrità degli ambienti interni (per il concetto di “sostenibilità edilizia”);

*incremento estetico, durabilità e manutenzione post realizzazione – incremento funzionalità dell’opera, quali livello accessibilità e sicurezza con riferimento ad anziani e disabili anche con ricorso alla domotica (per la “capacità prestazionale”);

* salvaguardia e valorizzazione del contesto, nel rispetto della preesistente tipologia edilizia, attraverso l’uso di materiali locali e di tecniche costruttive tradizionali – raggiungimento di livelli qualitativi dal punto di vista architettonico, relazionale, percettivo e di confort abitativo (per la categoria “qualità morfologica”);

*servizi post realizzazione dell’opera, quali servizi tecnico-progettuali aggiuntivi, manutenzione ordinaria e/o straordinaria e relativi costi, tempi di intervento, durata del servizio, garanzie a favore dell’Amministrazione (per l’ultima voce “servizi aggiuntivi”).

La valutazione di una pluralità di aspetti, predefiniti con chiarezza, la maturazione del giudizio in sede collegiale, l’attribuzione dei coefficienti, configura un quadro di coerenza e di sufficienza nel giudizio e nel punteggio attribuito dalla Commissione.

Né del resto sono stati forniti elementi ulteriori , in sede di ricorso, per evidenziare eventuali macroscopiche distorsioni valutative e contestare la formulazione del giudizio (decisivo) di “insufficienza” della proposta tecnica fornita dalla ricorrente. Essendosi il ricorso, sotto tale profilo, limitato a contestare l’assenza di motivazione del punteggio attribuito dalla Commissione.

Ma come affermato da Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 4502 del 13-07-2010 “in materia di appalti pubblici la prescrizione contenuta nell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 non è altro che la codificazione del principio cardine delle procedure concorsuali secondo cui (nelle gare d’appalto da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) con riguardo alla ponderazione degli elementi di valutazione individuati dall’Amministrazione aggiudicatrice nel disciplinare di gara, le decisioni adottate dalla commissione di gara sono illegittime se modificano i criteri definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, ovvero se contengono elementi che, se fossero stati noti prima della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la loro preparazione”.

In conclusione la ricorrente è stata legittimamente esclusa in quanto il mancato raggiungimento della soglia minima (per l’offerta tecnica) di 35 non le ha consentito di procedere nella gara (con la valutazione dell’offerta economica).

II) AMMONTARE DELL’IMPORTO BASE DI GARA.

Che la base di gara fosse “incongrua” è smentito dal fatto stesso che invece l’aggiudicataria ha potuto offrire un

ribasso del 2% sui prezzi e ha anche potuto proporre talune soluzioni migliorative (meritando per questo un punteggio di 3,33). Anche la ricorrente ha proposto, in sede di gara, limitate migliorie, con l'assegnazione di un punteggio di 1,67 punti.

In materia di "Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi" l'art. 89 del codice contratti 163/2006 stabilisce che:

"Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti TENGONO CONTO DEL MIGLIOR PREZZO DI MERCATO, ove rilevabile.

. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché LISTINI E PREZZIARI DI BENI, LAVORI, SERVIZI, NORMALMENTE IN USO NEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g)."

Come evidenziato dalla difesa del Comune l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto dei dati ricavati dal mercato edile della Provincia di Nuoro.

In ogni caso l'evidenziata discrasia con il prezzario regionale è stata riferita ad alcuni "prezzi" (13) che rappresentano una minima parte delle oltre 500 voci poste a base d'asta e che hanno una incidenza assolutamente marginale (per meno del 5%) rispetto alle lavorazioni complessive (cfr. tabella elaborata a pag 15 della prima memoria della difesa comunale depositata il 15.6.2012 per il cautelare).

L'utilizzo del prezzario regionale non era dunque obbligatorio.

III) INDAGINE ANOMALIA DELL'OFFERTA DEL AGGIUDICATARIA

E' incontestato che non sussistesse la necessità di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta (ex art. 86 2° comma) necessaria solo quando "sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara".

Per quanto concerne la facoltà contemplata al successivo comma 3° "In ogni caso le stazioni appaltanti POSSONO valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, APPAIA ANORMALMENTE BASSA", l'Amministrazione non ha ritenuto sussistenti gli elementi per analizzare la congruità di una offerta formulata con un ribasso del 2% e con la proposta di limitati servizi aggiuntivi (punti 3,33 su 5).

Dal rigetto del ricorso principale consegue l'improcedibilità del ricorso incidentale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore del Comune e di euro 2.500 in favore dell'aggiudicataria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)